

ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 23 LUG. 2018 Deliberazione N. 536

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Febrizio Bernardini

OGGETTO

Provvedimenti in merito alle osservazioni presentate dagli erogatori privati relativamente alle Deliberazioni:

- DGR n. 276 del 27.04.2018 "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla Rete di Specialistica ambulatoriale privata accreditata per Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-Branche a visita. Approvazione tetti di spesa per l'anno 2018 e definizione Schema contrattuale."

- DGR n. 278 del 27.04.2018 "Linee negoziali e sottoscrizioni accordi negoziali: approvazione tetti di spesa e schema di contratto biennio 2017-2018. Determinazioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati - Risoluzioni in merito a Società Laboratorio Analisi Colavecchio & C. - Snc di cui alla DGR n. 174 del 13.04.2017".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 276 del 27.04.2018 recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla Rete di Specialistica ambulatoriale privata accreditata per Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-Branche a visita. Approvazione tetti di spesa per l'anno 2018 e

definizione Schema contrattuale." con la quale, per l'annualità 2018 sono stati approvati i tetti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato nelle tipologie stabilimenti FKT, Studi di Radiologia, Case di Cura, Studi Medici - Branche a Visita e lo schema contrattuale da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati accreditati;

VISTA altresì la Deliberazione G.R. n. 278 del 27.04.2018 recante "Linee negoziali e sottoscrizioni accordi negoziali: approvazione tetti di spesa e schema di contratto biennio 2017-2018. Determinazioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati - Risoluzioni in merito a Società Laboratorio Analisi Collecchio & C. - Snc di cui alla DGR n. 174 del 13.04.2017", con la quale, per il biennio 2017-2018 sono stati approvati i tetti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato nella tipologia Laboratori di Analisi e lo schema contrattuale da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati accreditati;

RITENUTO di riscontrare le osservazioni presentate, entro gg. 10 dalla notifica a mezzo pec dei provvedimenti succitati, dagli erogatori privati accreditati ammessi alla contrattazione, con la precisazione che non sono considerate riscontrabili le osservazioni proposte tardivamente;

ATTESO che risultano pervenute entro il termine suddetto le osservazioni proposte dagli erogatori indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

CONSIDERATO che

- spetta alla Giunta Regionale determinarsi, con provvedimento proprio, in merito all'accoglimento o rigetto delle osservazioni inviate, modificando eventualmente lo schema contrattuale
- il contratto che presenta modifiche, introdotte unilateralmente dagli erogatori, non approvate con provvedimento della Giunta Regionale, è considerato irricevibile e privo di effetti tanto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 CC;

PRECISATO che, relativamente alla determinazione e ripartizione delle risorse del SSR destinate alle tipologie di prestazioni su descritte, è fatto obbligo a ciascun erogatore privato accreditato di dare corretta esecuzione all'accordo contrattuale, avuto riguardo al tetto di spesa per ciascuno previsto, che rappresenta il limite massimo di spesa, complessivo e per struttura, sostenibile dal fondo sanitario regionale;

PRECISATO altresì che

- ciascun erogatore è chiamato al rispetto dei limiti del budget assegnato, con obbligo a non erogare prestazioni eccedenti il tetto massimo previsto
- prestazioni erogate in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di budget non possono in alcun modo essere riconosciute e tanto meno remunerate;

RITENUTO di dare riscontro a quelle osservazioni sui punti dell'articolato che riguardano gli aspetti di maggior rilevanza, come di seguito riportato:

art. 3 "Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa" - Determinazione tetti di spesa -

La struttura che intende sottoscrivere il contratto, nel quale viene determinato il tetto di spesa spettante per le prestazioni erogate per conto del SSR, non può ritenerlo sottoscritto validamente qualora consideri l'assegnazione del tetto massimo quale acconto di budget maggiore.

Il contratto, nello schema approvato dalle deliberazioni in oggetto, prevede infatti che l'erogatore si impegni ad erogare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale "incluse nei LEA vigenti al momento in cui la prestazione è resa a carico del SSR" per le specialità per cui è accreditato, accettando, come **corrispettivo massimo annuale**, il tetto di spesa complessivo previsto.

Si ribadisce infatti che non può riconoscersi né remunerarsi in alcun modo e ad alcun titolo la produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa, che pertanto è inesigibile.

La previsione delle prenotazioni tramite Cup è un obbligo derivante dall'attuazione di normative nazionali recepite dalla Regione Abruzzo - DGR n. 575/2011 successivamente integrata dalla DGR 662/2011 di approvazione del piano regionale di governo delle liste d'attesa.

La programmazione delle prestazioni per le specialità per le quali ciascuna struttura è accreditata spetta alla pianificazione definita con il Direttore Generale;



art. 5 “Criteri di ripartizione della spesa preventivata” - Oscillabilità eccezionale tra il 10% ed il 30%

Nel confermare la misura dell'oscillabilità al 10%, già presente nella contrattazione precedente, in conformità alle indicazioni formulate con apposito parere dal Tavolo di monitoraggio, si evidenzia che per motivate esigenze espressamente autorizzate dalla ASL competente è ammessa l'oscillabilità compresa tra il 10% e il 30%;

art. 6 “Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni”

La prenotazione tramite Cup aziendale rappresenta un elemento qualitativo che garantisce la corretta erogazione della prestazione da parte dei servizi assistenziali, diagnostici e terapeutici accreditati con il SSR.

Rientra tra gli obblighi dell'erogatore privato accreditato verificare la regolarità delle prescrizioni su ricetta “rossa”, poichè è concessionario di servizio pubblico. Esso è parte del SSR e non può considerarsi soggetto terzo rispetto ad esso.

Se il controllo sulla prescrizione spetta all'erogatore privato accreditato, la vigilanza e controllo sui medici prescrittori compete invece all'amministrazione che adotterà tutte le necessarie verifiche su segnalazione dei punti di accettazione;

art. 7 “Obblighi dell'erogatore” – art. 8 “Ulteriori obblighi dell'Erogatore privato” – art. 9 “Personale dell'Erogatore e requisiti di compatibilità” – art. 10 “Obblighi informativi dell'Erogatore privato”

Si conferma quanto previsto nelle disposizioni su elencate, relativamente al complesso degli obblighi in capo all'erogatore privato, con la precisazione che l'erogatore privato è tenuto a conservazione tutta la documentazione sanitaria e amministrativa di ciascun assistito, in ossequio alle disposizioni in materia di privacy e tutela dei dati personali e sanitari – D.lgs n. 196/2003.

In tal senso l'erogatore privato è obbligato al trattamento dei dati personali e sanitari che confluiscono nel Fascicolo Sanitario Elettronico richiesto.

Al pari è tenuto a garantire – art. 9 c. 2 – l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non sia in condizione di incompatibilità ai sensi della L. n. 662/96 e art. 53 c. 16 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii, e a rispettare le disposizioni che prevedono la comunicazione delle informazioni stabilite dalle normative nazionali e regionali – Flussi NSISS e Flussi ex art. 50 D.L. n. 269/2003, qualora applicabili;

art. 11 “Controlli di appropriatezza e congruità”

Si conferma che il procedimento di verifica contemplato dal contratto e le eventuali controversie sulle verifiche sono assoggettati alla disciplina del procedimento amministrativo;

art. 15 “Cessione dei crediti”

Si confermano gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e, per quanto previsto nella disposizione in esame, relativi alla cessione dei crediti ad esso connessi, sia nei confronti delle Aziende USL competenti che della Regione Abruzzo, quest'ultima parte imprescindibile del contratto in essere;

art. 20 “Clausola di salvaguardia”

Con il verbale del 21.11.2013 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza si è già espresso per la presenza nello schema contrattuale della clausola in questione, successivamente aspetto ribadito a margine della contrattazione di cui ai Decreti commissariali n. 48/2016 - n. 49/2016 per la negoziazione con gli erogatori privati accreditamenti per prestazioni in regime residenziale, riabilitativo e psico-riabilitativo e riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 per il biennio 2016-2017, con parere ABRUZZO-DGPROGS-09/11/2016-0000264-P.

La formulazione attuale risponde integralmente alle osservazioni dei Ministeri affiancanti e pertanto si intende confermata.

CONSIDERATO di poter accogliere le osservazioni che, se recepite, non rappresentano modifiche sostanziali dei sottoscrivendi contratti, approvati con Deliberazione GR n. 276/2018 e Deliberazione GR n. 278/2018;

RITENUTO di considerare valido ed efficace il contratto sottoscritto dagli erogatori privati che vi abbiano già provveduto, come d'altra parte previsto nei citati provvedimenti;

PRECISATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che il Servizio competente procederà a



dare formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 -*quinquies*, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"* - art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.;

PRESO ATTO della nota Prot. n. RA/0149301/18 del 24.05.2018 con la quale l'erogatore ATI Bioanalisi ha chiesto la modifica dell'Allegato 1 della DGR n. 278/2018, per non aver tenuto conto dei provvedimenti volti a consentire l'integrazione dell'accreditamento istituzionale in capo alla predetta ATI con l'inclusione del Laboratorio di Analisi GRAM Srl - DGR 106 del 22.02.2018;

EVIDENZIATO a tale riguardo come la DGR n. 106 del 22.02.2018 avente ad oggetto *"Modifica ed integrazione dell'Accreditamento Istituzionale con prescrizione di ATI BIOANALISI Srl a seguito dell'ingresso nell'articolazione logistico-organizzativa del PPE GRAM Srl di San Salvo (CH)"* abbia espressamente disposto *"di stabilire che, il presente provvedimento resta condizionato all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi a sei mesi dalla data di attivazione del Core-Lab, comunicato dall'ATI Bioanalisi Srl al competente Servizio del Dipartimento della Salute e del Welfare ed all'Agenzia Sanitaria Regionale"* - L.R. 32/2007 e ss. mm. e ii. - Manuali di Accreditamento;

RITENUTO in particolare che sia necessario, ai fini della contrattualizzazione dei predetti erogatori e per l'attribuzione del relativo tetto di spesa riproporzionato in dodicesimi, accertare la data di inizio attività dell'ATI Bioanalisi e conseguentemente di operatività del relativo Core-Lab;

PRESO ATTO del documento, acclarato al Prot. n. RA/0153646/18 del 29.05.2018 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, avente ad oggetto *"Consorzio BIOFLEMAN - Segnalazione in merito all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 278 del 27 aprile 2018 ed osservazioni allo schema negoziale ed ai tetti di spesa 2017/2018"*;

PRESO ATTO altresì della nota Prot. n. RA/158629/18 del 04.06.2018, con la quale il Laboratorio Analisi FLEMING Srl ha segnalato, ai Servizi del Dipartimento per la Salute e Welfare ed agli Enti preposti all'attuazione della LR 32/2007 e ss.mm. e ii., talune criticità e anomalie riguardanti l'accreditamento del Consorzio BIOFLEMAN;

VISTA la nota Prot. n. RA/0174221/18 del 18.06.2018 del Servizio Ispettivo e Promozione della qualità del Sistema Sanitario - DPF007, inviata per conoscenza al Servizio Contratti Erogatori Privati, con la quale si evidenzia la necessità di procedere alle opportune verifiche sull'accreditamento del Consorzio BIOFLEMAN, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento - LR n. 32/2007 e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA/0180231/18 del 25.06.2018, agli atti dell'Ufficio, con la quale il Servizio Contratti Erogatori Privati - DPF006, attesa la sussistenza di problematiche rilevanti ai fini della conclusione del procedimento di cui alla DGR n. 278/2018 sia per le summenzionate strutture - *ATI BIOANALISI Srl, GRAM Srl, Consorzio BIOFLEMAN* - che per i seguenti altri erogatori - Laboratorio di Analisi S. DAMIANO, Laboratorio di Analisi CLINI.TEST Srl, Laboratorio di Analisi EAHS Srl, Laboratorio di Analisi PRECI-LAB, ha chiesto al Servizio Programmazione socio-sanitaria - DPF009 opportuni chiarimenti;

PRECISATO che, nelle more del riscontro da parte del Servizio Programmazione socio-sanitaria, non sia possibile procedere all'immediata contrattualizzazione delle strutture su elencate e, solo all'esito dei chiarimenti e previo superamento delle criticità riscontrate, il Servizio Contratti Erogatori Privati - DPF006 potrà perfezionare del procedimento suddetto;

RICHIAMATA la Deliberazione GR n. 278/2018 nella parte in cui prevede *"che, per i laboratori singoli che abbiano aderito a Consorzi o altra forma associativa prevista ed ammessa dalle disposizioni vigenti, sia possibile provvedere alla sottoscrizione del contratto, per il periodo di attività uti singuli, mediante il conferimento di*



specifico mandato al rappresentante legale del soggetto aggregatore", con la precisazione che si procederà a riproporzionare in dodicesimi l'ammontare del budget;

CONSIDERATO che i tempi per la formale adozione e trasmissione del presente atto impongono di stabilire, per le strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, un nuovo termine per la sottoscrizione che viene pertanto fissato in 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che, qualora lo ritengano, possono comunque procedere alla firma dell'accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla suddetta;

PRECISATO altresì che nei confronti degli erogatori che non provvederanno a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies c. 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm e ii.;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione GR n. 570/P del 23.06.2008, con la quale sono state ripartite le funzioni e le responsabilità tra la Regione e ASL in materia di definizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 32/2007 e ss. mm. e ii.;

VISTA la DGR n. 644 del 20.10.2016 (Preso d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale *nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;*

DATO ATTO che

- a. Il Dirigente del Servizio/Direttore del Dipartimento competente nella materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;
- b. Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a. che precede, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento.

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. di confermare**, per quanto non altrimenti previsto e modificato nel presente provvedimento, il contenuto delle DGR n. 276/2018 e DGR 278/2018 e rispettivi allegati, accogliendo le osservazioni degli erogatori che, se recepite, non rappresentano modifiche sostanziali dei sottoscrivendi contratti;
- 2. di precisare** che spetta alla Giunta Regionale determinarsi, con provvedimento proprio, in merito all'accoglimento o rigetto delle osservazioni inviate, la modifica eventuale dello schema contrattuale e sono pertanto considerate irricevibili e prive di effetti le modifiche introdotte unilateralmente dagli erogatori e non approvate con provvedimento della Giunta Regionale, tanto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 CC;
- 3. di precisare** altresì che, relativamente alla determinazione e ripartizione delle risorse del SSR destinate alle tipologie di prestazioni su descritte, è fatto obbligo a ciascun erogatore privato accreditato di dare corretta esecuzione all'accordo contrattuale, avuto riguardo al tetto di spesa per ciascuno previsto, che rappresenta il limite massimo di spesa, complessivo e per struttura, sostenibile dal fondo sanitario regionale;



4. di dare riscontro a quelle osservazioni sui punti dell'articolato che riguardano gli aspetti di maggior rilevanza, come di seguito riportato:

art. 3 "Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa" - Determinazione tetti di spesa -

La struttura che intende sottoscrivere il contratto, nel quale viene determinato il tetto di spesa spettante per le prestazioni erogate per conto del SSR, non può ritenerlo sottoscritto validamente qualora consideri l'assegnazione del tetto massimo quale acconto di budget maggiore.

Il contratto, nello schema approvato dalle deliberazioni in oggetto, prevede infatti che l'erogatore si impegni ad erogare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale "incluse nei LEA vigenti al momento in cui la prestazione è resa a carico del SSR" per le specialità per cui è accreditato, accettando, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa complessivo previsto.

Si ribadisce infatti che non può riconoscersi né remunerarsi in alcun modo e ad alcun titolo la produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa, che pertanto è inesigibile.

La previsione delle prenotazioni tramite Cup è un obbligo derivante dall'attuazione di normative nazionali recepite dalla Regione Abruzzo – DGR n. 575/2011 successivamente integrata dalla DGR 662/2011 di approvazione del piano regionale di governo delle liste d'attesa.

La programmazione delle prestazioni per le specialità per le quali ciascuna struttura è accreditata spetta alla pianificazione definita con il Direttore Generale;

art. 5 "Criteri di ripartizione della spesa preventivata" - Oscillabilità eccezionale tra il 10% ed il 30%

Nel confermare la misura dell'oscillabilità al 10%, già presente nella contrattazione precedente, in conformità alle indicazioni formulate con apposito parere dal Tavolo di monitoraggio, si evidenzia che per motivate esigenze espressamente autorizzate dalla ASL competente è ammessa l'oscillabilità compresa tra il 10% e il 30%;

art. 6 "Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni"

La prenotazione tramite Cup aziendale rappresenta un elemento qualitativo che garantisce la corretta erogazione della prestazione da parte dei servizi assistenziali, diagnostici e terapeutici accreditati con il SSR.

Rientra tra gli obblighi dell'erogatore privato verificare la regolarità delle prescrizioni su ricetta "rossa", poiché è concessionario di servizio pubblico. Esso è parte del SSR e non può considerarsi soggetto terzo rispetto ad esso.

Se il controllo sulla prescrizione spetta all'erogatore privato accreditato, la vigilanza e controllo sui medici prescrittori compete invece all'amministrazione che adotterà tutte le necessarie verifiche su segnalazione dei punti di accettazione;

art. 7 "Obblighi dell'erogatore" - art. 8 "Ulteriori obblighi dell'Erogatore privato" - art. 9 "Personale dell'Erogatore e requisiti di compatibilità" - art. 10 "Obblighi informativi dell'Erogatore privato"

Si conferma quanto previsto nelle disposizioni su elencate, relativamente al complesso degli obblighi in capo all'erogatore privato, con la precisazione che l'erogatore privato è tenuto a conservazione tutta la documentazione sanitaria e amministrativa di ciascun assistito, in ossequio alle disposizioni in materia di privacy e tutela dei dati personali e sanitari – D.lgs n. 196/2003.

In tal senso l'erogatore privato è obbligato al trattamento dei dati personali e sanitari che confluiscono nel Fascicolo Sanitario Elettronico richiesto.

Al pari è tenuto a garantire – art. 9 c. 2 – l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non sia in condizione di incompatibilità ai sensi della L. n. 662/96 e art. 53 c. 16 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii, e a rispettare le disposizioni che prevedono la comunicazione delle informazioni stabilite dalle normative nazionali e regionali – Flussi NSISS e Flussi ex art. 50 D.L. n. 269/2003, qualora applicabili;

art. 11 "Controlli di appropriatezza e congruità"

Si conferma che il procedimento di verifica contemplato dal contratto e le eventuali controversie sulle verifiche sono assoggettati alla disciplina del procedimento amministrativo;

art. 15 "Cessione dei crediti"

Si confermano gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e, per quanto previsto nella disposizione in esame, relativi alla cessione dei crediti ad esso connessi, sia nei confronti delle Aziende USL competenti che della Regione Abruzzo, quest'ultima parte imprescindibile del contratto in essere;



art. 20 "Clausola di salvaguardia"

Con il verbale del 21.11.2013 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza si è già espresso per la presenza nello schema contrattuale della clausola in questione, successivamente aspetto ribadito a margine della contrattazione di cui ai Decreti commissariali n. 48/2016 - n. 49/2016 per la negoziazione con gli erogatori privati accreditamenti per prestazioni in regime residenziale, riabilitativo e psico-riabilitativo e riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 per il biennio 2016-2017, con parere ABRUZZO-DGPROGS-09/11/2016-0000264-P.

La formulazione attuale risponde integralmente alle osservazioni dei Ministeri affiancanti e pertanto si intende confermata.

5. di considerare valido ed efficace il contratto sottoscritto dagli erogatori privati che vi abbiano già provveduto, come d'altra parte previsto nei citati provvedimenti, stabilendo per le strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, il termine di 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la sottoscrizione, che potrà comunque avvenire a decorrere dal giorno successivo alla predetta notifica;

6. di precisare, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 -*quinquies*, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

7. di precisare che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"* - art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.;

8. di prendere atto della nota Prot. n. RA/0149301/18 del 24.05.2018 con la quale l'erogatore ATI Bioanalisi ha chiesto la modifica dell'Allegato 1 della DGR n. 278/2018, per non aver tenuto conto dei provvedimenti volti a consentire l'integrazione dell'accreditamento istituzionale in capo alla predetta ATI con l'inclusione del Laboratorio di Analisi GRAM Srl – DGR 106 del 22.02.2018;

9. di evidenziare a tale riguardo come la DGR n. 106 del 22.02.2018 avente ad oggetto *"Modifica ed integrazione dell'Accreditamento Istituzionale con prescrizione di ATI BIOANALISI Srl a seguito dell'ingresso nell'articolazione logistico-organizzativa del PPE GRAM Srl di San Salvo (CH)"* abbia espressamente disposto *"di stabilire che, il presente provvedimento resta condizionato all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi a sei mesi dalla data di attivazione del Core-Lab, comunicato dall'ATI Bioanalisi Srl al competente Servizio del Dipartimento della Salute e del Welfare ed all'Agenzia Sanitaria Regionale"* - L.R. 32/2007 e ss. mm. e ii. - Manuali di Accreditamento;

10. di ritenere in particolare che sia necessario, ai fini della contrattualizzazione dei predetti erogatori e per l'attribuzione del relativo tetto di spesa riproporzionato in dodicesimi, accertare la data di inizio attività dell'ATI Bioanalisi e conseguentemente di operatività del relativo Core-Lab;

11. di prendere atto del documento, acclarato al Prot. n. RA/0153646/18 del 29.05.2018 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, avente ad oggetto *"Consorzio BIOFLEMAN – Segnalazione in merito all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 278 del 27 aprile 2018 ed osservazioni allo schema negoziale ed ai tetti di spesa 2017/2018"*;

12. di prendere atto altresì della nota Prot. n. RA/158629/18 del 04.06.2018, con la quale il Laboratorio Analisi FLEMING Srl ha segnalato, ai Servizi del Dipartimento per la Salute e Welfare ed agli Enti preposti all'attuazione della LR 32/2007 e ss.mm. e ii., talune criticità e anomalie riguardanti l'accreditamento del Consorzio BIOFLEMAN;

13. di considerare la nota Prot. n. RA/0174221/18 del 18.06.2018 del Servizio Ispettivo e Promozione della Qualità del Sistema Sanitario – DPF007, inviata per conoscenza al Servizio Contratti Erogatori Privati, con la



quale si evidenzia la necessità di procedere alle opportune verifiche sull'accreditamento del Consorzio BIOFLEMAN, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento – LR n. 32/2007 e ss. mm. e ii.;

14. di richiamare la nota Prot. n. RA/0180231/18 del 25.06.2018, agli atti dell'Ufficio, con la quale il Servizio Contratti Erogatori Privati – DPF006, attesa la sussistenza di problematiche rilevanti ai fini della conclusione del procedimento di cui alla DGR n. 278/2018 sia per le summenzionate strutture - *ATI BIOANALISI Srl, GRAM Srl, Consorzio BIOFLEMAN* - che per i seguenti altri erogatori - Laboratorio di Analisi S. DAMIANO, Laboratorio di Analisi CLINI.TEST Srl, Laboratorio di Analisi EAHS Srl, Laboratorio di Analisi PRECI-LAB, ha chiesto al Servizio Programmazione socio-sanitaria - DPF009 opportuni chiarimenti;

15. di precisare che, nelle more del riscontro da parte del Servizio Programmazione socio-sanitaria, non sia possibile procedere all'immediata contrattualizzazione delle strutture su elencate elencate e, solo all'esito dei chiarimenti e previo superamento delle criticità riscontrate, il Servizio Contratti Erogatori Privati – DPF006 potrà perfezionare del procedimento suddetto;

16. di richiamare la Deliberazione GR n. 278/2018 nella parte in cui prevede *"che, per i laboratori singoli che abbiano aderito a Consorzi o altra forma associativa prevista ed ammessa dalle disposizioni vigenti, sia possibile provvedere alla sottoscrizione del contratto, per il periodo di attività uti singoli, mediante il conferimento di specifico mandato al rappresentante legale del soggetto aggregatore"*, con la precisazione che si procederà a riproporzionare in dodicesimi l'ammontare del budget;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, per le quali odiernamente se ne attesta l'insussistenza;

18. di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle Aziende USL e alle strutture accreditate;

19 di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico per i successivi adempimenti, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T) ed al sito istituzionale dell'Ente per la relativa pubblicazione.



EROGATORI PRIVATI

- 4R Snc
- Ass. Opera S. Maria della Pace
- Copan Srl
- Di Lorenzo Spa
- Dr.ssa Masci Giovanna 6 C. Sas
- Dr.ssa Vuza Maria 6 C. Sas
- Fisioter Sas
- INI Spa – Cdc INI – Divisione Canistro
- Medical Marsicano Srl
- Radiosanit Srl
- Santa Camilla Spa – CdC Villa Pini d'Abruzzo
- Villa Serena Srl
- Consorzio ATI Bioanalisi
- Consorzio ATQ
- Consorzio Biofleman
- Consorzio Valle Peligna – Valle del Sangro



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE**

SERVIZIO: **CONTRATTI EROGATORI PRIVATI**

UFFICIO: **Contratti e tetti erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art.26, protesica e termale e specialistica ambulatoriale.**

L'Estensore
Dott.ssa Maddalena Tabasso

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Maddalena Tabasso

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Angelo Muraglia

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

[Firma]

(firma)

Il Segretario della Giunta
[Firma]

(firma)